

ORDINANZA N. 30

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

OGGETTO: Porto di Piombino - Approvazione del “Regolamento di parcheggio dei veicoli per le aree di sosta “Zona A” e “Zona D”, di cui all’articolo 8 dell’Ordinanza n. 29/2022 come successivamente modificata e integrata con l’Ordinanza n. 22/23, nonché delle relative condizioni generali di contratto ex artt. 1336 e 1341 del Codice civile”.

- Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*, con ss. mm. e ii., in particolare l’articolo 6, comma 4, lett. c);
- Visto il Decreto 4 marzo 2021 n. 88, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale il Dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio;
- Visto il provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS n. 101/2022 del 17 giugno 2022 *“Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale”*;
- Visto il Provvedimento presidenziale n. 102/2022 del 17 giugno 2022 recante *l’“Organigramma dell’AdSP e distribuzioni delle funzioni”*;
- Viste le proprie Ordinanze:
 - n. 29/2022, in data 8 settembre 2022, *“Porto di Piombino – Disciplina degli accessi e della circolazione”*;
 - n. 22/2013, in data 17 luglio 2023, *“Porto di Piombino – Disciplina degli accessi e della circolazione - Modifica Ordinanza N. 22/2022 del 8 settembre 2022”*;

- Vista la relazione di cui al protocollo n. 53003 del 18 agosto 2023 del Dott. Stefano Bianco, con la quale, a seguito di accertate criticità rispetto alla gestione delle aree di sosta veicoli, individuate come “Zona A” e Zona D”, all’articolo 8 delle ordinanze n. 29/2022 e 22/2023 sopra richiamate; proponeva l’adozione di una regolamentazione *ad hoc* per l’utilizzo delle aree di parcheggio in parola, secondo le bozze allegate alla medesima relazione;
- Tenuto conto che la corretta gestione dell’utilizzo di tali aree di sosta riflette sulla sicurezza della circolazione di tutto l’ambito portuale e conseguentemente sulla sicurezza generale del porto di Piombino;
- Ritenuto di condividere la proposta di cui alla sopra richiamata nota n. 53003;
- Ritenuto necessario emanare due distinti “Regolamenti di parcheggio”, uno relativo alla “Zona A” di cui all’articolo 8 dell’Ordinanza n. 29/2022, come successivamente modificata dall’Ordinanza n. 22/2023, e un altro relativo alla “Zona D” di cui al medesimo articolo 8;
- Ravvisata la necessità di rendere noto le condizioni di utilizzo delle aree di sosta “Zona A” e “Zona D”, di cui all’articolo 8 dell’Ordinanza n. 29/2022 come successivamente modificata e integrata con l’Ordinanza n. 22/23, nonché delle relative condizioni generali di contratto *ex* artt. 1336 e 1341 del Codice civile;
- Sentito al riguardo, ciascuno per le rispettive competenze, il Segretario Generale, la Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Dragaggi e il Dirigente della Direzione Demanio e Lavoro Portuale.

ORDINA

Articolo 1

1. Sono approvati i seguenti regolamenti, allegato 1 e allegato 2 alla presente Ordinanza quali sua parte integrante e sostanziale:
 1. “Regolamento di Parcheggio – Condizioni generali di Contratto *ex* articoli 1336 e 1341 del Codice civile, relativo alla “Zona A” di cui all’articolo 8 dell’Ordinanza n.

29/22, come successivamente modificata e integrata con Ordinanza n. 22/2023.”
(Allegato 1);

2. “Regolamento di Parcheggio – Condizioni generali di Contratto ex articoli 1336 e 1341 del Codice civile, relativo alla “Zona D” di cui all’articolo 8 dell’Ordinanza n. 29/22, come successivamente modificata e integrata con Ordinanza n. 22/2023.”
(Allegato 2);

2. I Regolamenti di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore a decorrere della data del 1° gennaio 2024.

Articolo 2

1. Il soggetto incaricato all’accertamento delle violazioni delle condizioni generali di contratto, richiamate nei regolamenti di cui al precedente articolo 1, è la Port Security Piombino S.r.l.u, con sede Legale in Piombino, Piazzale Premuda n. 6/A.

Articolo 3

1. il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione Infrastrutture Piombino Elba Pianificazione e Studi, Direzione Demanio e Lavoro Portuale, Direzione Sicurezza Ambiente e Dragaggi e alla Sgerreteria di Presidenza e protocollo per le attività di competenza funzionali alla piena applicazione della presente Ordinanza nei termini di cui al precedente articolo 1.

Articolo 4

1. Il presente provvedimento è pubblicato, nei termini di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione Albo online del sito istituzionale di questa Autorità.

Allegato 1

**REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX
ARTICOLI 1336 E 1341 DEL CODICE CIVILE, RELATIVO ALLA “ZONA A” DI CUI
ALL’ARTICOLO 8 DELL’ORDINANZA N. 29/22, COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATA E INTEGRATA CON ORDINANZA N. 22/2023**

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto contrattuale di natura privatistica tra utente e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con sede a Livorno, Scali Rosciano, 6 P.I. 01884020494 – C.F. 92130540492 – indirizzo PEC adsp@pec.portialtotirreno.it
2. Oggetto del presente contratto è la messa a disposizione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di un posto auto nelle aree di parcheggio definite “Zona A” dall’Ordinanza n. 29/2022, come successivamente integrata e modificata con Ordinanza n. 22/2023, dalla medesima emanate, ai soggetti muniti del titolo di cui alla citata Ordinanza, da apporre sul cruscotto anteriore del veicolo in maniera tale da risultare ben visibile dall’esterno, per un periodo massimo di 36 ore dall’arrivo, il quale dovrà è rilevato dal sistema di registrazione degli accessi e delle uscite presente nell’area di parcheggio. A tal riguardo, rimane in capo al titolare del permesso di sosta l’onere della registrazione dell’uscita e dell’entrata tramite il sistema elettronico di consenso all’accesso e/o all’uscita. La mancata registrazione costituisce violazione delle condizioni contrattuali di utilizzo delle aree di sosta. Costituisce, altresì, violazione delle condizioni contrattuali, la mancata esposizione del titolo di autorizzazione alla sosta o l’esposizione in modo da non consentirne la rilevazione dall’esterno. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti NON sono oggetto di questo contratto.

Con la sosta del veicolo nelle aree di parcheggio definite “Zona A” dall’Ordinanza n. 29/22 emanata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, come successivamente modificata con Ordinanza n. 29/2022, come successivamente integrata e modificata con Ordinanza n. 22/2023, dalla medesima emanate, l’utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 Codice civile.

3. Tutte le aree all’interno del parcheggio definito “Zona A” sono soggette alle condizioni contrattuali di cui al precedente punto 2.

4. **In caso di utilizzo oltre le 36 (trentasei) ore sarà applicata una penale contrattuale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giornata o frazione di giornata di sosta. A tal fine la giornata ha inizio alle ore 00.01 e termina alle ore 23.59. Le penali applicate si intendono comprensive del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'inadempienza contrattuale.**

L'accertamento delle violazioni di cui al precedente punto 2, potrà avvenire direttamente dai soggetti incaricati della verifica, i quali apporranno al vetro del veicolo l'avviso dell'accertamento e le istruzioni per il pagamento della penale, oppure tramite la rilevazione degli orari di ingresso e uscita registrati dall'apposito sistema di rilevazione degli accessi. In quest'ultimo caso, alla somma di cui al precedente punto 4, saranno addebitate ulteriori € 15,00 per le spese di spedizione dell'accertamento della violazione contrattuale.

5. Non è consentito effettuare i pagamenti delle eventuali penali contrattuali direttamente agli operatori presenti nelle aree di parcheggio, incaricati esclusivamente del controllo della sosta. Il pagamento della penale contrattuale potrà essere effettuato, mediante la piattaforma PAGOPA accedendo al seguente link <https://portaleservizi.portialtotirreno.it/> (Pagamenti on line - Pagamenti on line PagoPA e scegliendo la voce: "Piombino – Violazioni contrattuali uso aree di parcheggio") indicando i seguenti riferimenti: numero della penale; targa del veicolo; numero di permesso. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata nello stesso giorno al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: penalisosta.pb.ext@portialtotirreno.it. L'assenza, anche di uno solo, dei riferimenti, sarà considerato un mancato pagamento e le somme non potranno essere recuperate.
6. **Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 15 giorni dalla violazione comporterà l'addebito di ulteriori € 15,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo.**
7. **Nel caso ricorrano i presupposti per l'applicazione della penale contrattuale, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, anche per il tramite di un soggetto terzo incaricato, invierà tramite Poste Italiane i dati per la elaborazione e successiva spedizione dei primi solleciti di pagamento entro 90 giorni dalla violazione. L'omesso rispetto di tale procedura determinerà la decadenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme dovute. In caso di omesso pagamento, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si riserva di incaricare un legale che invierà una lettera raccomandata di diffida con un costo ulteriore di euro 50,00 a titolo di contributo spese legali.**

8. In caso di mancato pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 4, 6 e 7, nonostante l'invio di formale lettera di diffida di cui al precedente articolo 7, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale potrà agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal Codice civile.
9. Fermi il diritto di difesa e i rimedi, anche giurisdizionali, previsti dall'ordinamento a sua tutela, l'utente, per qualsiasi chiarimento, informazione o reclamo, potrà rivolgersi al seguente indirizzo mail: penalisosta.pb.ext@portialtotirreno.it. È inoltre possibile indirizzare comunicazioni scritte ai seguenti recapiti: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Scali Rosciano, n. 6 – Livorno (LI) - indirizzo PEC adsp@pec.portialtotirreno.it

AVVERTENZE:

Gli operatori addetti alla emissione delle penali contrattuali per violazione delle presenti condizioni generali di contratto agiscono come soggetti privati e non in qualità di “ausiliari del traffico”. Le penali contrattuali non costituiscono quindi sanzioni amministrative e non sono soggette alla disciplina prevista dal Codice della Strada.

**REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX
ARTICOLI 1336 E 1341 DEL CODICE CIVILE, RELATIVO ALLA “ZONA A” DI CUI
ALL’ARTICOLO 8 DELL’ORDINANZA N. 29/22, COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATA E INTEGRATA CON ORDINANZA N. 22/2023**

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto contrattuale di natura privatistica tra utente e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con sede a Livorno, Scali Rosciano, 6 P.I. 01884020494 – C.F. 92130540492 – indirizzo PEC adsp@pec.portialtotirreno.it
2. Oggetto del presente contratto è la messa a disposizione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di un posto auto nelle aree di parcheggio definite “Zona D” dall’Ordinanza n. 29/2022, come successivamente integrata e modificata con Ordinanza n. 22/23, dalla medesima emanata, gratuitamente per un periodo massimo di 2 (due) ore dall’arrivo, il quale dovrà essere segnalato indicato con apposito “Disco Orario” da apporre sul cruscotto anteriore del veicolo in maniera tale da risultare ben visibile dall’esterno. La mancata esposizione del “Disco Orario” o l’esposizione in modo da non consentirne la lettura faranno ritenere che la sosta sia iniziata alle ore 00.01 del giorno di rilevazione del veicolo e il veicolo si trovi nella condizione di “disco orario scaduto”. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti NON sono oggetto di questo contratto.

Con la sosta del veicolo nelle aree di parcheggio definite “Zona D” dall’Ordinanza n. 29/22, come successivamente integrata e modificata con Ordinanza n. 22/23, emanata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale l’utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 Codice civile.

3. Tutte le aree delimitate dagli stalli di colore blu sono soggette alle condizioni contrattuali di cui al precedente punto 2.
4. **In caso di utilizzo oltre le 2 (due) ore - vale a dire in caso di “disco orario” scaduto - sarà applicata una penale contrattuale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giornata o frazione di giornata di sosta. A tal fine la giornata ha inizio alle ore 00.01 e termina alle ore 23.59. Le penali applicate si**

intendono comprensive del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'inadempienza contrattuale.

L'accertamento delle violazioni di cui al precedente punto 2, potrà avvenire direttamente dai soggetti incaricati della verifica, i quali apporranno al vetro del veicolo l'avviso dell'accertamento e le istruzioni per il pagamento della penale.

5. Non è consentito effettuare i pagamenti delle eventuali penali contrattuali direttamente agli operatori presenti nelle aree di parcheggio, incaricati esclusivamente del controllo della sosta. Il pagamento della penale contrattuale potrà essere effettuato, mediante la piattaforma PAGOPA accedendo al seguente link <https://portaleservizi.portialtotirreno.it/> (Pagamenti on line - Pagamenti on line PagoPA e scegliendo la voce: "Piombino – Violazioni contrattuali uso di parcheggio") indicando i seguenti riferimenti: numero della penale; targa del veicolo. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata nello stesso giorno al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: penalisosta.pb.ext@portialtotirreno.it. L'assenza, anche di uno solo, dei riferimenti, sarà considerato un mancato pagamento e le somme non potranno essere recuperate.
6. **Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 15 giorni dalla violazione comporterà l'addebito di ulteriori € 15,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo.**
7. **Nel caso ricorrano i presupposti per l'applicazione della penale contrattuale, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale invierà, anche per il tramite di un soggetto terzo incaricato, tramite Poste Italiane i dati per la elaborazione e successiva spedizione dei primi solleciti di pagamento entro 90 giorni dalla violazione. L'omesso rispetto di tale procedura determinerà la decadenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme dovute. In caso di omesso pagamento, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si riserva di incaricare un legale che invierà una lettera raccomandata di diffida con un costo ulteriore di euro 50,00 a titolo di contributo spese legali.**
8. In caso di mancato pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 4, 6 e 7, nonostante l'invio di formale lettera di diffida di cui al precedente articolo 7, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale potrà agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal Codice civile.
9. Fermi il diritto di difesa e i rimedi, anche giurisdizionali, previsti dall'ordinamento a sua tutela, l'utente, per qualsiasi chiarimento, informazione o reclamo, potrà rivolgersi al seguente indirizzo mail: penalisosta.pb.ext@portialtotirreno.it. È inoltre possibile indirizzare comunicazioni scritte ai

seguenti recapiti: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Scali Rosciano, n. 6 – Livorno (LI) - indirizzo PEC adsp@pec.portialtotirreno.it

AVVERTENZE:

Gli operatori addetti alla emissione delle penali contrattuali per violazione delle presenti condizioni generali di contratto agiscono come soggetti privati e non in qualità di “ausiliari del traffico”. Le penali contrattuali non costituiscono quindi sanzioni amministrative e non sono soggette alla disciplina prevista dal Codice della Strada.

li, 07/11/2023